

Bruxelles, 31 marzo 2026  
(OR. en)

7894/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0030 (COD)

---

---

CODIF 14  
CODEC 583  
SEMENCES 11

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 128 final
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 128 final.

---

All.: COM(2026) 128 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 20.3.2026  
COM(2026) 128 final

2024/0030 (COD)

Proposta modificata di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in  
paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

1. Il 6 febbraio 2024, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante codificazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi<sup>1</sup>.
2. Viste le nuove modificazioni apportate nel frattempo alla proposta iniziale di cui al punto 1, è opportuno che la Commissione presenti, a norma dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE, una proposta modificata di codificazione della decisione di cui trattasi.
3. Le modificazioni apportate dalla presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le seguenti:
  - (a) all'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:

*“La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”;*
  - (b) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi effettuate nella Repubblica di Moldova e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di barbabietole destinate alla produzione di sementi e delle colture di piante oleaginose destinate alla produzione di sementi effettuate in Ucraina e l'equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina<sup>2</sup>;
  - (c) all'allegato III, è aggiunta la voce seguente:

*“Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio  
GUL, 2025/1228, 20.6.2025,  
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj>”.*
4. Per facilitare la lettura e l'esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così modificata.

---

<sup>1</sup> COM(2024) 53 definitivo del 6.2.2024.

<sup>2</sup> GUL, 2025/1228, 20.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj>.

Proposta modificata di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



(1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio<sup>4</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche<sup>5</sup>. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

---

↓ 2022/871 considerando 1  
(adattato)

(2) A determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate  in alcuni  paesi terzi  dovrebbero essere  considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione. A determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi  dovrebbero essere  considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell'Unione.

---

<sup>3</sup> GU C del C/2024/3386, 31.5.2024

<sup>4</sup> Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/17/oj>).

<sup>5</sup> V. allegato III.

---

↓ 2022/871 considerando 2  
(adattato)

- (3) L'equivalenza è stata concessa ☒ ad alcuni ☒ paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi, nello specifico ai sistemi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA) o, ove del caso, alle norme dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi ☒ (Association of Official Seed Analysts — AOSA) ☒ che sono equivalenti ai metodi dell'ISTA. La Commissione ha effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare se rispettassero i requisiti del diritto dell'Unione prima di concedere l'equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali previste dal quadro OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell'accreditamento ISTA e dalle ispezioni ufficiali nel contesto del diritto dell'Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi ☒ offrono ☒ le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate in tali paesi terzi ☒ offrono ☒ le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali ispezioni in campo e sementi dovrebbero essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo e alle sementi dell'Unione.

---

↓ 2003/17/CE considerando 7  
(adattato)

- (4) È opportuno inserire nella presente decisione norme specifiche in materia di rietichettatura e richiusura ☒ nell'Unione ☒.

---

↓ 2003/17/CE considerando 8  
(adattato)

- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate sulle indicazioni precise che debbono figurare sull'etichetta delle sementi certificate importate a norma della presente decisione ☒ per quanto riguarda l'obbligo per le sementi commercializzate nell'Unione, comprese quelle non certificate in via definitiva, di indicare se sono trattate chimicamente o se la varietà è stata geneticamente modificata ☒. In futuro gli allegati della presente decisione ☒ dovrebbero essere aggiornati ☒ in modo da garantire che le sementi importate siano soggette a requisiti equivalenti a quelli previsti da ogni nuova norma che potrà essere introdotta, in particolare in relazione alle sementi non certificate in via definitiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

↓ 2005/834/CE Art. 4

*Articolo 1*

---

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 1  
(adattato)

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE<sup>6</sup>, 66/402/CEE<sup>7</sup>, 2002/54/CE<sup>8</sup> ☒ , 2002/55/CE<sup>9</sup> ☒ e 2002/57/CE<sup>10</sup> del Consiglio, purché:

---

↓ 2005/834/CE Art. 4

- a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;
  - b) soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione A.
- 

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 2

*Articolo 2*

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.

---

<sup>6</sup> Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante *foraggere* (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj>).

<sup>7</sup> Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/oj>).

<sup>8</sup> Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj>).

<sup>9</sup> Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/55/oj>).

<sup>10</sup> Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj>).

---

↓ 2003/17/CE

*Articolo 3*

---

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 3,  
lett. a) (adattato)

1. Qualora sementi equivalenti siano «rietichettate e richiuse» ☒ nell'Unione ☒, in conformità dei sistemi ☒ dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ☒ (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti ☒ nell'Unione ☒.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

---

↓ 2003/17/CE (adattato)

2. Qualora sia necessaria la rietichettatura e la richiusura ☒ nell'Unione ☒ di sementi equivalenti, le etichette ☒ UE ☒ sono utilizzate solo nei seguenti casi:

- a) se le sementi prodotte negli Stati membri e le sementi della stessa varietà e categoria prodotte in paesi terzi sono miscelate per migliorarne la facoltà germinativa, a condizione che
- la miscela sia omogenea, e
  - l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; oppure
- 

↓ 2018/1674 Art. 1, punto 3,  
lett. b)

- b) se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.
- 

↓

*Articolo 4*

La decisione 2003/17/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

---

↓ 2003/17/CE

*Articolo 5*

---

↓ 2025/1228 Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

↓ 2003/17/CE (adattato)  
→<sub>1</sub> 2022/871 Art. 1 punto 1

La presente decisione si applica ☒ fino ☒ al →<sub>1</sub> 31 dicembre 2029 ← .

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*